

Emergenza Covid-19 ♦ Update/14 ♦ 22.03.2020



⇒ In evidenza: Nuovo D.P.C.M. del 22 Marzo 2020, chiusura delle attività produttive non essenziali.



♦ D.P.C.M. 22.03.2020: chiudono le attività produttive non essenziali.

Firmato il testo definitivo del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e Allegato 1 con le aziende “necessarie” che rimangono aperte per garantire la sussistenza dei cittadini e il funzionamento della filiera alimentare, farmaceutica e dei trasporti.

♦ Ordinanza 22.03.2020: ulteriori misure per evitare la diffusione del virus.

In G.U. n. 75 di oggi 22 marzo 2020 è pubblicata l’Ordinanza “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, adottata di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell’Interno.

♦ INPS: prime istruzioni CIGO, Assegno Ordinario e CIG in deroga, 20.03.2020.

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1287 del 20 Marzo 2020, con il quale fornisce le prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, previsti dal Decreto Legge n. 18/2020.

♦ RER 21.03.2020: il nuovo accordo sulla Cassa Integrazione in Deroga.

E’ stata firmata Sabato 21 Marzo in Regione, l’integrazione all’Accordo sulla cassa integrazione in deroga sottoscritto il 6 marzo scorso tra amministrazione regionale e parti sociali, che recepisce quanto previsto dal Decreto legge ‘Cura Italia’.



◆ Emergenza Coronavirus/14: Nuovo D.P.C.M. 22.03.2020 ◆



Nella serata di Venerdì 21 Marzo, il Presidente del Consiglio Antonio Conte in un messaggio alla Nazione ha anticipato la

chiusura di tutte le attività produttive, non ritenute essenziali. Il testo integrale del nuovo D.P.C.M. 22 marzo 2020, è riportato di seguito. Si sono stabilite le chiusure delle attività non strettamente necessarie (individuate da un confronto con le parti sociali). Resteranno aperti gli alimentari e le farmacie, le banche e le Poste, edicole e tabaccherie. Le nuove misure restrittive scatteranno da lunedì 23 Marzo e sono vigenti fino al 3 Aprile. Fino al 25 Marzo sono consentite le operazioni necessarie alla chiusura per le aziende interessate. Pertanto, le attività produttive che non rientrano nelle restrizioni annunciate nella giornata del 22 saranno regolarmente aperte.

► D.P.C.M. 22.03.2020: chiudono le attività produttive non essenziali.

...omissis ...

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.


2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MAR. 2020

IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Alleghiamo l'elenco delle attività ritenute essenziali. Torneremo domani su questo decreto, non appena acquisiti alcuni necessari chiarimenti.



In G.U. n. 75 del 22 marzo 2020 è pubblicata l'Ordinanza “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale, adottata di concerto fra Ministero della Salute e Ministero dell'Interno. _____

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

... omissis ...

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

**Ulteriori misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto **dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.**

Roma, 22 marzo 2020

Il Ministro della salute: Speranza

Il Ministro dell'interno: Lamorgese

► **INPS: “CURA ITALIA” e CIGO, Assegno Ordinario e CIG in deroga, le prime istruzioni.**



Il decreto legge 18/2020, detto decreto “Cura Italia”, prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus :

1) nuova cassa integrazione ordinaria, ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari;

2) fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con più di 5 dipendenti, escluse dalla CIGO, anche per chi utilizza assegni di solidarietà;

3) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti, quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate. _____

L’INPS ha emanato il messaggio n. 1287 del 20 Marzo 2020, con il quale fornisce le **prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga**, previsti dal Decreto Legge n. 18/2020.

L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

► **Le tutele della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per l’emergenza COVID-19.**

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.

▪ ► **CIGO – Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”**

Chi può fare domanda:

- **imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;**

- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all'armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come fare domanda:

- **La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".**
- **Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa** né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.
- **Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale"** anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell'istruttoria:

Sono previste agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
 - limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Aziende in CIGS:

- **Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO**, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
- La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
- Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione:

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

▶ **ASSEGNO ORDINARIO**

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Beneficiari:

- Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):
 - **lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante** e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
 - **i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà**, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.
- Per i Fondi di solidarietà di settore:
 - **lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante**, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Le novità dell'istruttoria:

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

- **non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;**
- **non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;**
- **non si tiene conto dei seguenti limiti:**
 - limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
 - limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
 - limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Come fare domanda:

- In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- **La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "CIG e Fondi di solidarietà", selezionando la causale "Emergenza COVID-19 nazionale".**
- **Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.**
- Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
- Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
- Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS.

Modalità di accesso:

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento:

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

▪ ► **CIGD – Cassa integrazione in deroga COVID-19**

Beneficiari:

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- **per un periodo non superiore a nove settimane;**
- **a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;**
- **sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;**

Soggetti esclusi:

- Datori di lavoro domestico.
- Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

La prestazione:

- Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Requisiti:

- **Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti** è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- **Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti**, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- Le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;
- il contributo addizionale;
- la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda :

- La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
- Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
- Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B":
 - il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale "33193";
 - la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento:

- Esclusivamente pagamento diretto.
- Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41"

► Regione Emilia Romagna: il nuovo accordo del 21.03.2020 sulla Cassa Integrazione in Deroga.



Dopo la prima intesa dei giorni scorsi, nuovo accordo fra Regione e parti sociali per dare risposta all'esigenza di tutelare le aziende e garantire la continuità di reddito ai

dipendenti. Allargato anche il periodo di tutela del lavoro con questa ulteriore intesa, la prima a essere firmata in Italia, per ridurre al minimo i tempi per le richieste, ma anche per le risposte, a migliaia di lavoratori interessati in Emilia-Romagna, visto che potranno accedere alle misure tutti i datori di lavoro, di ogni comparto, anche con un solo dipendente.

Sale **da un mese a 13 settimane** il periodo coperto dagli **ammortizzatori sociali** messi in campo dalla Regione per ridurre gli impatti negativi dell'emergenza Coronavirus su lavoratori e imprese.

E' stata firmata Sabato 21 Marzo in Regione, l'integrazione **all'Accordo sulla cassa integrazione in deroga sottoscritto il 6 marzo scorso tra amministrazione regionale e parti sociali**, che recepisce quanto previsto dal Decreto legge 'Cura Italia' varato nei giorni scorsi dal Governo che amplia il ricorso agli strumenti di tutela.

Con questa nuova intesa, la **cassa integrazione in deroga, che decorre retroattivamente dal 23 febbraio, proseguirà per altre 9 settimane dopo le prime quattro, in scadenza il 23 marzo: in totale, 13 settimane**. Possono accedervi tutti i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna che non possono ricorrere agli ammortizzatori ordinari, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte, o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze restrittive anti Covid-19.

Vi accedono anche i datori di lavoro che siano **appaltatori di opere o di servizi**, mentre sono esclusi i datori di lavoro domestici.

In caso in cui il datore di lavoro sia una **società cooperativa** possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

Ai 38 milioni di euro già resi disponibili dalla Regione, si aggiungono i nuovi fondi stabiliti nel Decreto del Governo.

Da lunedì 23 Marzo il sistema informatico Sare, reso disponibile dall'Agenzia regionale per il Lavoro, sarà già in grado di ricevere le domande relative alle prime quattro settimane di sospensione dal lavoro.

Per le restanti altre nove settimane potranno essere inviate le richieste solo quando verrà emanato il decreto di riparto delle risorse nazionali spettanti alle singole Regioni, così come previsto dall'articolo 22 del DI 18/2020.

Condizione per l'accesso

Sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa in deroga di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo n. 9 del 2020, come disciplinate dall'accordo del 6 marzo 2020. In particolare, accedono alla Cassa integrazione in deroga i datori di lavoro iscritti al Fis che occupano tra 6 e 15 dipendenti. Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio: in questo caso la fruizione della Cig in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative.

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari. In particolare, accedono alla Cig in deroga i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, a eccezione di quei datori di lavoro che fruiscono di ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale e dei datori di lavoro che abbiano già fruito degli ammortizzatori ordinari nei limiti massimi previsti.

Lavoratori beneficiari

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020. Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

Durata della prestazione

La cassa integrazione in deroga può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate: fino al 22 marzo 2020 nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 e nove settimane nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020. Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo "presentazione delle domande".

► **Ricordiamo i numeri utili :**

Numero Verde Regione Emilia Romagna
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



Numero Verde di pubblica utilità del Ministero della Salute
per informazioni sul Coronavirus COVID-19:



→ **In caso di dubbi o sospetti, vanno chiamati i numeri:**

- **800.033.033** (Regione Emilia Romagna)
- **1500** (istituito dal Ministero della Salute).

→ **In caso di sintomi, non andare in ospedale, ma chiamare il 118 o il 112.**



Per informazioni e/o comunicazioni,
contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518
oppure inviare una mail di segnalazione a segreteria@retepmiromagna.it

**Clausola di
esclusione di
responsabilità**

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.